



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 10 DEL 24.11.2010**

**Oggetto: Interpretazione della lettera d, comma 4, Art. 27 e lettera a, comma 4, Art. 31 delle  
Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico**

L'anno duemiladieci, addì 24 del mese di novembre nella sede della Presidenza della Giunta Regionale a seguito di convocazione del 18.11.2010, prot. n.6555, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Sebastiano Sannitu	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Andrea Prato	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		X
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		X
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 6530 del 17.11.2010, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Sebastiano Sannitu.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10  
DEL 24.11.2010

### IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

### II COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art. 31 "Procedura transitorie";

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

**CONSIDERATO** l'art. 23, comma 8 delle N.A. del P.A.I., che dispone che nelle aree a pericolosità idrogeologica sono consentiti esclusivamente gli interventi espressamente elencati agli articoli da 27 a 34 e nelle altre disposizioni delle norme succitate; tutti gli interventi non espressamente elencati sono inammissibili;

**CONSIDERATI** l'art. 27 (pericolosità idraulica) e l'art. 31 (pericolosità da frana) delle N.A. del P.A.I., comma 4 per entrambi, inerente gli interventi che è "*sempre vietato realizzare*", lettere d ed a rispettivamente, che recitano: "*nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti*";

**CONSIDERATO** che l'Ufficio del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, si trova ad affrontare pratiche riguardanti la realizzazioni di "centri di raccolta" dei rifiuti, (ecocentri), anche in aree a pericolosità elevata e molto elevata sia da frane che idraulica (Hg3, Hg4, Hi3, Hi4), intervento non espressamente elencato tra quelli consentiti in tali aree; le richieste di approvazione alla realizzazione, sono basate sul fatto che nei centri di raccolta si svolge unicamente attività di *raccolta* e non "trattamento, smaltimento o recupero" dei rifiuti, come riportato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10  
DEL 24.11.2010

esplicitamente alle lettere *d* ed *a*, *comma 4*, *art. 27* (pericolosità idraulica) e *art. 31* (pericolosità da frana) delle N.A. del P.A.I., rispettivamente;

**VISTO** l'art. "183. *Definizioni*", TITOLO I – Gestione dei rifiuti, PARTE QUARTA – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, del Decreto Legislativo 152/2006 che chiarisce che cosa si intende per:

1. *comma d) gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
2. *comma e) raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
3. *comma cc) centro di raccolta*: area presidiata ed allestita, .. *omissis* ... per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. *Omissis* ...;

**VISTA** la Relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della D.G. Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna del 29.10.2010, nella quale si ritiene che la problematica di cui si vuol tenere conto con l'*art. 31, comma 4, lettera a* delle N.A. del P.A.I., sia quella della gestione dei rifiuti nella totalità delle sue componenti; pertanto il "centro di raccolta" è da intendersi come uno degli impianti costituenti il ciclo della "*gestione*" dei rifiuti, così come definita precedentemente.

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**RITENUTO** necessario che il Comitato Istituzionale si esprima su che cosa si debba intendere all'*art. 27* (pericolosità idraulica), *comma 4, lettera d* e all'*art. 31* (pericolosità da frana), *comma 4, lettera a* delle N.A. del P.A.I. per "*impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti*", e in particolare se un "*centro di raccolta*" dei rifiuti possa rientrare in questa categoria;

#### DELIBERA

- che per "*impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti*", come riportato all'*art. 27* (pericolosità idraulica), *comma 4, lettera d* e all'*art. 31* (pericolosità da frana), *comma 4, lettera a* delle N.A. del P.A.I., si intendono tutti gli impianti costituenti il ciclo della "*gestione*" dei rifiuti, come definita al *comma d)*, *art. 183* del Decreto Legislativo 152/2006;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10  
DEL 24.11.2010

- che il “centro di raccolta”, così come definito al comma cc), art.183 del Decreto Legislativo 152/2006, sia da ritenersi incluso tra gli “impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti” di cui all’*art. 27* (pericolosità idraulica), *comma 4, lettera d* e all’*art. 31* (pericolosità da frana), *comma 4, lettera a* delle N.A. del P.A.I..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale f.f.**

Maurizio Cittadini

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

F.to Sebastiano Sannitu